

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2016 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 24-11-2016

GEA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -
Codice fiscale: 80002710509

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"GEA S.r.l."



Notaio Enrico Barone

Art. 1 - Costituzione

È costituita una società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico locale, denominata "GEA S.r.l.".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Pisa.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché sopprimere quelle esistenti.

Art. 3 - Oggetto Sociale

La Società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

- la ricerca, la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
- il trasporto, il trattamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo, compresi i fanghi derivanti dai processi depurativi e rifiuti liquidi civili e industriali;
- la gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;
- tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla Legge n. 36/94 ed eventuali successive modificazioni;
- la gestione dei servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente, inteso come ecosistema in tutte le sue componenti;
- la produzione di energia e/o calore e la commercializzazione degli stessi;
- la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parcheggi, rimozione veicoli, servizi manutentivi, gestione e manutenzione di parchi pubblici;
- l'autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e l'autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi;
- lo svuotamento e la manutenzione di pozzi neri, fossi e canali di scolo;
- la pulizia e la manutenzione dei collettori e delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento fognari;
- l'attività di autoriparazione su mezzi propri e/o di terzi;
- studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio ambientale, progettazione ed esecuzione impianti e opere attinenti i servizi di cui ai precedenti punti;
- ogni altra attività strumentale o connessa con gli scopi sopra individuati.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni com-

ALLEGATO "B"
all'atto n° 17704
della Raccolta

Statuto aggiornato al 24-11-2016

GEA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -
Codice fiscale: 80002710509

merciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari

che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

- assumere direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla Legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, e ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.

Art. 4 - Durata

La Società ha durata fino al 31.12.2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di Legge a tale momento vigenti.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 3.615.664,00 (tremilioneicentoquindicimilaseicentosessantaquattro/00).

Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Art. 6 - Variazione del Capitale Sociale

Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

La società deve mantenersi a totale capitale pubblico locale.

Art. 7 - Diritti sociali

I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8 - Trasferimento delle quote, gradimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'Amministratore Unico, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità della totalità delle quote da parte di enti pubblici territoriali locali.

In ogni caso, il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'Assemblea; questa si esprime entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Art. 9 - Organi della Società

Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico, il Sindaco Revisore.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità della Legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Statuto aggiornato al 24-11-2016

GEA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE -
Codice fiscale: 80002710509

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio purché non amministratore, sindaco revisore o dipendente della Società.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art. 11 - Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione è fatta con avviso, inviato ai Soci e al Sindaco Revisore a mezzo posta elettronica certificata, inviata almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico e il Sindaco Revisore e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile, da altre disposizioni di legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente Statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o in caso di assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea; il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.

E' compito del presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun so-

Statuto aggiornato al 24-11-2016

cio.

Art. 14 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

In relazione alla carica di Amministratore Unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico e la durata dell'incarico, comunque non superiore a tre esercizi consecutivi. L'Amministratore unico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.

Art. 15 - Poteri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 - Sindaco Revisore

Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo è svolta da un Sindaco Revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Il Sindaco Revisore è nominato dall'Assemblea.

Il Sindaco Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco Revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; è rieleggibile.

Il compenso spettante al Sindaco Revisore è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, ai sensi di legge.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 18 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Statuto aggiornato al 24-11-2016

Art. 19 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di Legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art. 20 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.

Firmato: Luca CECCONI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)

